



## ***Verso una nuova legge regionale sulla cultura***

La Giunta regionale ha avviato il percorso per la definizione di una nuova legge quadro in materia di cultura e memoria dell'età contemporanea, con l'obiettivo di riunire e aggiornare in un unico testo le leggi regionali oggi vigenti. In questa fase, la Regione ha inteso promuovere un confronto ampio e partecipato, raccogliendo contributi, osservazioni e proposte – in particolare da enti locali, professionisti, operatori e associazioni. Per questo, di seguito sono presentati l'impianto e i contenuti della legge quadro, esposti in forma puntuale e sintetica, in vista della successiva redazione dell'articolato normativo al termine della consultazione.

## Sommario e struttura del progetto di legge

A. Disposizioni generali e comuni ai diversi ambiti .....	3
A.1 – Principi, finalità e funzioni.....	3
A.2 – Sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze, dei luoghi e degli spazi polifunzionali della cultura .....	4
B. Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali .....	5
B.1 – Patrimonio culturale materiale e immateriale.....	5
B.2 – Organizzazioni regionali dei servizi culturali.....	6
B.3 – Editoria, libro, lettura .....	8
B.4 – Patrimoni linguistici e dialettali dell’Emilia-Romagna.....	9
C. Attività culturali .....	10
C.1 – Disposizioni comuni.....	10
C.2 – Spettacolo dal vivo.....	10
C.3 – Cinema e audiovisivo .....	12
C.4 – Promozione culturale .....	13
C.5 – Carnevali storici.....	14
C.6 – Qualificazione dell’educazione allo spettacolo e all’audiovisivo .....	15
D. Memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna .....	16
D.1 – Finalità e obiettivi.....	16
D.2 – Interventi regionali ed enti della memoria .....	17
E. Disposizioni attuative.....	18
E.1 – Strumenti di programmazione e di attuazione.....	18

## A. Disposizioni generali e comuni ai diversi ambiti

### A.1 – Principi, finalità e funzioni

**A.1.1. – Oggetto e principi.** La legge disciplina, nel quadro della Costituzione, dello Statuto regionale e della normativa statale ed europea, l'esercizio delle funzioni della Regione e degli enti locali in materia di cultura e memoria dell'età contemporanea. La Regione riconosce la cultura come diritto e risorsa essenziale per la crescita delle persone e della comunità, promuove il dialogo tra individui e popoli e ne valorizza il ruolo nello sviluppo sociale ed economico. In questa prospettiva, sostiene la partecipazione alla vita culturale, la libertà di espressione e la pluralità dei linguaggi e delle forme artistiche.

**A.1.2. – Finalità.** La Regione mira a conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio culturale materiale e immateriale, favorendone conoscenza e fruizione pubblica. Sostiene la produzione e la circolazione delle attività culturali, promuove un ecosistema diffuso e accessibile e contrasta le disuguaglianze culturali. Incentiva ricerca, innovazione e creatività (anche tramite digitalizzazione e sviluppo di nuove competenze), integra le politiche culturali con quelle educative, sociali, ambientali, turistiche ed economiche, e rafforza reti e scambi a livello nazionale e internazionale. Riconosce infine il valore delle professionalità e dei soggetti che operano nel sistema culturale regionale, promuovendo qualità dei servizi e responsabilità condivise.

**A.1.3. – Funzioni della Regione.** La Regione esercita funzioni di programmazione e indirizzo, coordinando risorse e progetti con gli altri livelli istituzionali e valorizzando le esigenze dei territori secondo i principi di sussidiarietà. In concreto, definisce priorità e strumenti tramite la programmazione pluriennale; collabora con enti locali, università e operatori; realizza progetti propri e sostiene iniziative coerenti con gli indirizzi regionali; promuove interventi di rigenerazione urbana a base culturale e la qualificazione degli spazi destinati alla cultura; sviluppa infrastrutture culturali, reti e centri servizi; promuove standard di qualità e forme di accreditamento; sostiene la conoscenza e l'accesso ai sistemi informativi e digitali del patrimonio; favorisce azioni di sistema per lo sviluppo delle industrie culturali e creative e delle relative filiere.

**A.1.4. – Sistema delle autonomie territoriali. Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni.** Gli enti del sistema delle autonomie territoriali concorrono al raggiungimento delle finalità della legge, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. I Comuni (o le Unioni, quando esercitano le funzioni in forma associata) collaborano con la Regione contribuendo alla

programmazione e all'osservatorio, promuovendo e valorizzando patrimonio, servizi e attività culturali e individuando interventi di rigenerazione urbana a base culturale. Possono partecipare alla gestione di soggetti stabili della produzione e promozione culturale, assicurano servizi culturali e teatrali, istituiscono e sviluppano luoghi della cultura di competenza, promuovono la diffusione delle attività nelle scuole e nelle università e sostengono le iniziative culturali in raccordo con politiche sociali. Curano inoltre la realizzazione e l'adeguamento di sedi e attrezzature, promuovono la cultura musicale bandistica e corale e la lettura, svolgono funzioni amministrative relative a spettacoli viaggianti e circensi e collaborano con la Film Commission regionale. Rientrano infine nella disciplina anche servizi, istituti e beni culturali di Province e Città metropolitana di Bologna, che accedono agli interventi regionali alle medesime condizioni dei beni comunali.

## A.2 – Sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze, dei luoghi e degli spazi polifunzionali della cultura

**A.2.1. – Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali.** La Regione sostiene la crescita delle imprese culturali e creative come settore innovativo capace di generare sviluppo economico e occupazionale. A tal fine favorisce la nascita di start-up e l'integrazione di competenze (anche digitali), la creazione di reti e filiere, l'adozione di tecnologie digitali e multimediali nei processi creativi e produttivi, la sperimentazione e il trasferimento tecnologico, nonché l'internazionalizzazione delle attività culturali e creative.

**A.2.2. – Promozione e sviluppo di nuove competenze.** Per rafforzare il sistema culturale e creativo, la Regione promuove occupazione qualificata e la crescita delle competenze professionali, con attenzione ai profili artistici, tecnologici e manageriali. Sostiene percorsi formativi e di aggiornamento per l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, valorizza imprese, terzo settore e cooperazione come luoghi di apprendimento e innovazione, e favorisce il coinvolgimento di università e istituti di alta formazione nella progettazione e realizzazione delle iniziative.

**A.2.3. – Rigenerazione urbana a base culturale.** La Regione promuove la rigenerazione urbana e territoriale fondata sulla cultura come politica integrata per riqualificare spazi degradati o sottoutilizzati e valorizzare patrimonio e identità locali, con attenzione a sostenibilità ambientale, inclusione e innovazione sociale e digitale. Sostiene interventi di recupero e adeguamento di luoghi destinati alla fruizione culturale, investimenti in dotazioni e tecnologie, e progetti di arte pubblica (installazioni, murali, opere site-

specific) come strumenti di riqualificazione e partecipazione civica, coordinando tali azioni anche con altre misure e programmazioni settoriali.

**A.2.4. – Centri culturali polifunzionali** La Regione incentiva la realizzazione e il consolidamento di centri culturali polifunzionali come luoghi integrati di produzione e partecipazione culturale, capaci di unire servizi, spazi civici e attività promosse anche dal terzo settore e da operatori privati. I centri possono includere biblioteche, musei, sale studio e spazi per eventi, laboratori e scuole artistiche, aree di coworking e servizi di prossimità coerenti; la Regione sostiene interventi di riqualificazione e riconversione di immobili, innovazione digitale e modelli gestionali collaborativi, dando priorità a aree interne, montane, piccoli comuni e contesti periferici per ridurre le disuguaglianze territoriali di accesso alla cultura.

## B. Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali

### B.1 – Patrimonio culturale materiale e immateriale

**B.1.1. – Ambiti di intervento e definizioni.** Il patrimonio culturale regionale comprende i beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio e le espressioni del patrimonio immateriale, intesi come componenti fondamentali dell'identità delle comunità e del paesaggio culturale. La legge chiarisce le principali definizioni operative (patrimonio culturale e immateriale, beni bibliografici, servizi e istituti rilevanti) e ricomprende, tra gli altri, beni etnoantropologici, archivistici e documentali, nonché complessi architettonici e paesaggistici di interesse culturale, anche quando di proprietà privata, se riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente.

**B.1.2. – Finalità, obiettivi specifici e interventi della Regione.** Regione ed enti locali promuovono conoscenza, studio, tutela, gestione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, sostenendo anche la digitalizzazione e la conservazione (inclusa quella a lungo termine del patrimonio digitale). La Regione realizza e alimenta sistemi informativi del patrimonio, offre supporto e consulenza a soggetti pubblici e privati, promuove progetti educativi ed espositivi, mappa e monitora i paesaggi culturali e sostiene interventi di messa in sicurezza, manutenzione, restauro e valorizzazione, anche tramite progetti integrati con altri istituti e luoghi della cultura e attua le norme sul deposito legale per costituire l'archivio della produzione editoriale regionale. La Regione, inoltre, persegue finalità e obiettivi specifici anche attraverso la partecipazione alla Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza O.N.L.U.S.

**B.1.3. – Paesaggi culturali.** La Regione valorizza i paesaggi come risultato dell'interazione tra natura e comunità umane, in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio, promuovendo una diffusa cultura del paesaggio. Sostiene attività per individuare, documentare e mappare i contesti territoriali di particolare rilievo, ne favorisce la comunicazione e la divulgazione tramite iniziative educative e progetti culturali e turistici, e promuove itinerari tematici che consentano una fruizione consapevole del patrimonio dei territori.

**B.1.4. – Valorizzazione del patrimonio UNESCO e dei beni sotto la tutela dell'ONU.** La Regione integra la cultura nelle politiche di sviluppo sostenibile e promuove la diversità delle espressioni culturali, in coerenza con i principi UNESCO. Sostiene la valorizzazione e la promozione dei siti e dei riconoscimenti presenti sul territorio regionale (Patrimonio mondiale, Riserve della Biosfera e altri programmi), favorendo il coordinamento tra i soggetti coinvolti e progettualità condivise. Per nuove candidature, svolge funzioni di indirizzo e supporto ai soggetti proponenti.

## **B.2 – Organizzazioni regionali dei servizi culturali**

**B.2.1. – Definizioni.** La legge introduce le nozioni chiave dei servizi culturali regionali (musei e istituti simili, archivi storici, biblioteche e altri istituti culturali aperti alla fruizione pubblica), fornendo un lessico comune per ciascuna organizzazione (archivistica, bibliotecaria e museale) e un quadro concettuale di riferimento.

**B.2.2. – Finalità e obiettivi specifici.** La Regione persegue l'obiettivo di assicurare valore pubblico, accessibilità e qualità dei servizi culturali regionali, sostenendo le organizzazioni archivistica, bibliotecaria e museale e promuovendo forme di cooperazione, interventi diretti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. La programmazione di settore, che include i piani specifici per biblioteche, archivi storici e musei, orienta interventi, standard e sviluppo delle reti.

**B.2.3. – Organizzazione archivistica regionale.** L'organizzazione archivistica regionale riunisce archivi storici di ente locale o di interesse locale, pubblici e privati, e gli archivi della Regione e degli enti regionali, insieme ai servizi rivolti ai cittadini. La Regione ne coordina lo sviluppo promuovendo e sostenendo conservazione, inventariazione, servizi al pubblico (anche digitali), formazione degli operatori e definendo requisiti di qualità nell'ambito delle proprie competenze, per il funzionamento e l'accreditamento dei soggetti conservatori di archivi storici di ente locale o di interesse locale.

**B.2.4. – Sistema informativo archivistico regionale.** La Regione sviluppa un sistema informativo per censire i soggetti conservatori e il patrimonio da essi conservato,

pubblicare strumenti di ricerca e favorire la fruizione, anche digitale, degli archivi storici, adottando standard che garantiscono interoperabilità con piattaforme nazionali e internazionali e raccordo con gli altri sistemi informativi culturali regionali.

**B.2.5. – Organizzazione bibliotecaria regionale.** L'organizzazione bibliotecaria regionale comprende biblioteche pubbliche degli enti locali, biblioteche regionali e reti territoriali, inclusi poli del Servizio Bibliotecario Nazionale. Comprende, inoltre, le fototeche, fonoteche, cineteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici non statali e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla all'informazione e alla conoscenza. La Regione coordina il sistema per garantire un'offerta diffusa e di qualità, sostenendo i servizi, la descrizione, la salvaguardia e l'accrescimento del patrimonio (anche digitale), formazione e i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli operatori.

**B.2.6. – Funzioni delle biblioteche.** Le biblioteche pubbliche garantiscono accesso libero e senza discriminazioni a documenti e informazioni, promuovono lettura e alfabetizzazione (anche digitale) e offrono servizi di comunità inclusivi. Assicurano catalogazione, prestito e consultazione, corretta conservazione del patrimonio, spazi adeguati e personale qualificato, nel quadro della cooperazione bibliotecaria. L'accesso alle biblioteche dell'organizzazione bibliotecaria regionale è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi.

**B.2.7. – Cooperazione bibliotecaria.** La Regione promuove e sostiene reti e sistemi bibliotecari per gestire servizi condivisi, cataloghi integrati e circolazione dei documenti, ottimizzando risorse e garantendo continuità e qualità dell'offerta sul territorio. Il polo bibliotecario regionale fornisce infrastrutture e strumenti comuni.

**B.2.8. – Organizzazione museale regionale.** L'organizzazione museale regionale comprende musei degli enti locali, musei privati convenzionati, ecomusei e altre tipologie di istituti e raccolte di interesse, in raccordo con il Sistema Museale Nazionale. La Regione sostiene qualificazione, accessibilità e funzione sociale dei musei, promuovendo reti e standard di qualità. La Regione, inoltre, sostiene la costituzione di reti museali attività educative e didattiche nei musei e negli istituti similari la catalogazione dei beni, interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro delle sedi destinate ad ospitare musei e istituti similari, interventi di allestimento ed innovazione tecnologica e promuove la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei e degli istituti, accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con soggetti privati per una migliore

organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale, nonché l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

**B.2.9. – Funzioni dei musei.** I musei assicurano gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, aggiornamento degli inventari e catalogazione nei sistemi informativi, qualità della visita e attività educative e di ricerca, anche in collaborazione con scuole e università. La cooperazione in reti e sistemi rafforza servizi, competenze e sostenibilità.

**B.2.10. – Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna** La Regione promuove la valorizzazione delle case e degli studi di personalità che hanno dato lustro al territorio, riconoscendoli come luoghi della cultura anche per la promozione turistica. Requisiti e condizioni di riconoscimento sono definiti dalla Giunta regionale.

**B.2.11. – Ecomusei** La Regione sostiene gli ecomusei come processi partecipati che valorizzano identità, paesaggi, saperi e memorie locali, promuovendo ricerca, educazione e progettazione culturale e territoriale e sostenendo attività di ricerca, catalogazione, educazione, comunicazione, progettazione culturale e paesaggistica, nonché iniziative di co-creazione e di narrazione comunitaria. L'obiettivo è rendere accessibile il patrimonio e contribuire a uno sviluppo sostenibile dei territori.

**B.2.12. – Reti e sistemi museali** La Regione promuove reti e sistemi museali come strumenti di cooperazione stabili tra istituti pubblici e privati per condividere servizi, integrare percorsi, migliorare accessibilità e sostenibilità e qualificare l'offerta. Criteri e requisiti di riconoscimento sono definiti dalla Regione, favorendo l'integrazione con i sistemi regionali e nazionali.

## B.3 – Editoria, libro, lettura

**B.3.1. – Finalità e obiettivi specifici.** La Regione riconosce l'editoria del libro, in formato cartaceo o digitale, come strumento essenziale per la formazione, l'informazione e lo sviluppo culturale dei cittadini, nonché come componente rilevante dell'industria culturale e creativa regionale. In parallelo promuove la lettura come pratica fondamentale per la crescita della conoscenza e per l'esercizio di una cittadinanza consapevole, sostenendo la diffusione dell'abitudine alla lettura in tutte le fasce di età.

**B.3.2. – Interventi regionali per l'editoria del libro.** La Regione sostiene la filiera editoriale regionale favorendo crescita e qualificazione delle imprese, nuova imprenditorialità, occupazione e competenze professionali. Incentiva reti e integrazioni di filiera, innovazione di prodotto e di processo (con attenzione a sostenibilità, tecnologie digitali e

gestione dei diritti), e promuove la visibilità dell'editoria regionale anche tramite fiere, eventi e iniziative di comunicazione. Può inoltre supportare la diffusione all'estero di opere e autori legati alla storia e alla cultura dell'Emilia-Romagna, anche attraverso pubblicazioni in lingua straniera, concedendo contributi a editori e ad altri soggetti della filiera.

**B.3.3. – Interventi regionali per la diffusione della lettura.** La Regione realizza e sostiene programmi e attività per aumentare il numero dei lettori e rafforzare le competenze necessarie anche nell'ecosistema digitale. Promuove la frequentazione di biblioteche e librerie e valorizza le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, favorendone collaborazione e diffusione nel territorio regionale. Favorisce la lettura nella prima infanzia e sostiene iniziative orientate al pluralismo linguistico e culturale e azioni mirate per contrastare povertà educativa e culturale, con attenzione a bambini e ragazzi, persone con disabilità o disturbi dell'apprendimento, contesti socioassistenziali e sanitari e istituti penitenziari.

**B.3.4. – Patto regionale per la lettura.** In attuazione del quadro nazionale di promozione della lettura, la Regione aderisce al Piano nazionale d'azione mediante il Patto regionale per la lettura. Il Patto è uno strumento di collaborazione che coinvolge biblioteche e altri servizi culturali, scuole e soggetti privati interessati, con l'obiettivo di aumentare i lettori abituali e rendere più efficaci e coordinati gli interventi sul territorio. Inoltre, contribuisce a rafforzare e sostenere i patti locali per la lettura, favorendo reti, progettualità condivise e continuità delle iniziative.

## B.4 – Patrimoni linguistici e dialettali dell'Emilia-Romagna

**B.4.1. – Finalità.** La Regione riconosce i patrimoni linguistici e dialettali come parte integrante delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità presenti sul territorio. Per questo ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione, nelle espressioni orali e letterarie, popolari e colte, favorendone la trasmissione alle nuove generazioni e la fruibilità nel tempo, così da conservare la ricchezza e la pluralità delle forme linguistiche regionali.

**B.4.2. – Azioni e interventi.** Per realizzare le finalità indicate, la Regione promuove studi e ricerche (anche con università, centri di ricerca, associazioni ed esperti), sostiene progetti e materiali didattici nelle scuole per diffondere la cultura legata ai patrimoni linguistici e dialettali e favorire lo scambio intergenerazionale, e incentiva manifestazioni, spettacoli, produzioni artistiche, iniziative editoriali e multimediali dedicate a questi patrimoni. In particolare, sostiene attività come seminari e corsi di aggiornamento, la creazione di

fondi bibliografici e archivi documentali anche sonori e la messa in rete di archivi e fondi pubblici e privati, promuovendo anche sezioni dedicate nelle biblioteche.

## C. Attività culturali

### C.1 – Disposizioni comuni

**C.1.1. – Finalità.** La Regione e gli enti locali promuovono e sostengono le attività culturali in un'ottica integrata, includendo spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, settore musicale, promozione culturale, carnevali storici e qualificazione dell'offerta formativa di base nelle discipline dello spettacolo. L'azione pubblica mira a una diffusione equilibrata e accessibile sul territorio, rafforzando ecosistemi di produzione, distribuzione e promozione, favorendo innovazione e internazionalizzazione, la razionalizzazione nell'uso delle risorse e la crescita dei pubblici. Particolare attenzione è posta a spazi e luoghi della cultura (teatri e cinema storici, sale d'essai e presidi nelle aree interne e periferiche), alle residenze artistiche, al ricambio generazionale, alla tutela dei diritti e della legalità nel lavoro culturale, nonché al pluralismo e alla qualità artistica come criteri guida.

**C.1.2. – Sedi e spazi destinati alle attività culturali e allo spettacolo.** Per migliorare la diffusione e la qualità dell'offerta culturale, la Regione sostiene interventi su sedi e spazi aperti al pubblico destinati in modo prevalente alle attività culturali e allo spettacolo. In particolare, finanzia investimenti per restauro, recupero e adeguamento strutturale (anche con efficientamento energetico), per l'acquisto e l'ammodernamento di attrezzature e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, anche al fine di facilitare la circuitazione degli eventi e la mobilità dei pubblici. Prevede inoltre misure specifiche per favorire la riapertura di teatri storici e sale cinematografiche chiusi da lungo tempo, sostenendo i costi di riavvio.

### C.2 – Spettacolo dal vivo

**C.2.1. – Finalità.** La Regione promuove e valorizza lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme (teatro, musica, danza, circo contemporaneo e pratiche interdisciplinari) riconoscendone il ruolo artistico, educativo e sociale. L'obiettivo è rafforzare una filiera regionale innovativa e aperta al confronto internazionale, capace di offrire un sistema diffuso, accessibile e sostenibile, radicato nei territori e orientato a partecipazione, inclusione e crescita culturale. In questa prospettiva la Regione favorisce la collaborazione stabile tra organismi artistici, enti locali, terzo settore e altri operatori, valorizzando anche il contributo delle scuole e degli organismi formativi accreditati.

**C.2.2. – Obiettivi specifici.** In materia di spettacolo dal vivo, la Regione persegue qualità, innovazione e ricerca artistica, sostenendo nuovi linguaggi e il ricambio generazionale. Mira a rendere più equilibrata la diffusione dell'offerta sul territorio, a rafforzare la mobilità delle produzioni e a sviluppare pubblici più ampi e partecipi, con attenzione a giovani, scuole e comunità meno raggiunte. Promuove inoltre reti e coproduzioni, tutela e trasmissione del patrimonio performativo e condizioni di lavoro qualificate e rispettose delle regole e dei contratti, favorendo accessibilità e inclusione per tutte le persone.

**C.2.3. – Interventi regionali nello spettacolo dal vivo.** La Regione sostiene con contributi e altre forme di incentivo programmi e progetti coerenti con finalità e obiettivi sopra individuati. In particolare, supporta produzione e distribuzione di opere e progetti di elevata qualità, circuitazione e programmazioni capaci di garantire un'offerta equilibrata, festival e rassegne di rilievo, iniziative di formazione e ampliamento dei pubblici, residenze artistiche orientate a ricerca e creazione, e azioni di sistema (ad esempio nel teatro sociale) per coordinare esperienze, scambiare buone pratiche e favorire la diffusione delle produzioni. La Regione, inoltre, persegue finalità e obiettivi specifici di questo ambito anche attraverso la partecipazione alla Fondazione Emilia-Romagna Teatro – Teatro nazionale, alla Fondazione Nazionale della Danza – Centro Coreografico Nazionale, alla Fondazione ATER – Circuito regionale multidisciplinare, alla Fondazione Arturo Toscanini – Istituzione concertistico-orchestrale, nonché alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna – Fondazione lirico-sinfonica.

**C.2.4. – Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo.** La Regione sostiene la musica contemporanea originale dal vivo come leva culturale e di aggregazione, e come fattore di sviluppo per la filiera musicale. Favorisce progetti che accompagnino autori e artisti emergenti nelle fasi di produzione, promozione e distribuzione (anche all'estero), che consolidino reti di festival e circuiti di locali, e che aumentino la circuitazione degli artisti regionali in Emilia-Romagna e fuori regione, valorizzando anche la dimensione turistica e territoriale degli eventi.

**C.2.5. – Sostegno ai locali di musica dal vivo.** La Regione riconosce i locali di musica dal vivo come presidi culturali che contribuiscono alla produzione e fruizione della musica originale e alla crescita dei pubblici. Per sostenerli, incentiva le realtà che garantiscono continuità di programmazione, adeguate condizioni di accesso e fruizione e dotazioni tecniche idonee. Gli interventi sono orientati soprattutto alla realizzazione di concerti (con attenzione agli artisti emergenti), a programmazioni che valorizzino creatività e nuovi linguaggi e ad attività di mediazione culturale ed educativa per ampliare e diversificare i pubblici.

**C.2.6. – Elenco regionale dei locali di musica dal vivo.** Per qualificare e rendere trasparente il sostegno pubblico, la Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo: l'iscrizione (aggiornata periodicamente e resa pubblica) è condizione per accedere ai contributi. La Giunta definisce requisiti e standard minimi, procedure di iscrizione, aggiornamento e cancellazione e, se necessario, criteri di classificazione dei locali in base alle caratteristiche dell'offerta, così da favorire qualità, sicurezza e continuità della programmazione.

**C.2.7. – Emilia-Romagna Music Commission.** La Regione svolge funzioni di "music commission" per coordinare e comunicare opportunità, servizi e iniziative dedicate al settore musicale regionale, creando condizioni favorevoli all'attrazione di produzioni e all'internazionalizzazione. Supporta logistica e facilitazioni in raccordo con enti locali e operatori, promuove risorse e professionalità del territorio e valorizza autori e produzioni regionali attraverso la partecipazione a eventi e circuiti nazionali e internazionali. Per queste attività può realizzare e gestire banche dati e repertori sulle risorse artistiche e professionali del sistema musicale emiliano-romagnolo.

### C.3 – Cinema e audiovisivo

**C.3.1. – Finalità e obiettivi specifici.** La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo in tutte le forme espressive e tecnologiche, riconoscendone il valore culturale, creativo e educativo e la capacità di generare crescita economica e occupazionale. In particolare sostiene creatività autoriale e qualità delle opere (con attenzione ai talenti emergenti), favorisce ricerca e innovazione anche digitale, rafforza l'ecosistema regionale e le reti della filiera, promuove la fruizione e l'educazione all'immagine, valorizza il patrimonio cinematografico e audiovisivo e sostiene la presenza dell'Emilia-Romagna nei circuiti professionali e culturali nazionali e internazionali, anche tramite azioni di promozione territoriale e attrazione delle produzioni.

**C.3.2. – Produzione cinematografica e audiovisiva.** La Regione sostiene lo sviluppo della produzione cinematografica e audiovisiva, valorizzando creatività e professionalità come fattori di qualificazione del settore. Favorisce sia l'attrazione sul territorio regionale di produzioni nazionali e internazionali di rilievo, sia la crescita delle imprese che operano in Emilia-Romagna, promuovendo innovazione di prodotto e di servizio. Gli interventi sono orientati alle fasi di sviluppo e produzione e privilegiano progetti capaci di valorizzare territorio, cultura e storia regionali, con attenzione al rinnovamento autoriale e al rafforzamento delle competenze e delle filiere locali.

**C.3.3. – Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.** La Regione sostiene programmi e iniziative per diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, promuovendo contenuti di qualità, linguaggi innovativi e pluralismo dell’offerta, con attenzione all’equilibrio territoriale. In particolare, supporta festival, rassegne e manifestazioni che sviluppano competenze e pubblici, e progetti di valorizzazione del patrimonio filmico e dei fondi storici, anche attraverso attività educative e formative rivolte soprattutto ai giovani e alle scuole. Riconosce inoltre il ruolo degli enti e delle istituzioni culturali operanti nel settore e ne favorisce il coordinamento con le politiche regionali. La Regione persegue finalità e obiettivi specifici di questo ambito anche attraverso la partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna.

**C.3.4. – Sostegno all’esercizio cinematografico.** La Regione sostiene le sale cinematografiche per qualificare e diversificare la programmazione, favorire la diffusione delle opere e sviluppare i pubblici. Valorizza la funzione sociale e di aggregazione delle sale, soprattutto nei centri storici e nelle aree con minore offerta culturale, incentivando progetti che migliorino servizi e attività culturali connesse alla programmazione. Prevede inoltre misure specifiche per le sale d’essai e per il piccolo esercizio, considerati essenziali per un accesso capillare e pluralista al cinema.

**C.3.5. – Emilia-Romagna Film Commission.** La Regione svolge le funzioni di Film Commission per promuovere l’Emilia-Romagna come luogo di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale, valorizzando location, imprese, competenze e servizi del territorio. Offre attività di assistenza e facilitazione alle produzioni in raccordo con enti locali e operatori, sostiene la visibilità di opere, autori e professionisti regionali in Italia e all’estero e promuove il territorio nei circuiti e nei festival internazionali. Favorisce inoltre l’integrazione tra produzione e sistema regionale di formazione, ricerca e innovazione e può gestire banche dati e strumenti informativi a supporto delle produzioni. La Regione partecipa all’Associazione Italian Film Commissions.

## C.4 – Promozione culturale

**C.4.1. – Finalità e obiettivi specifici.** La promozione culturale comprende eventi e iniziative aperte al pubblico (come mostre, festival, rassegne, convegni, concerti e altre attività) orientate a garantire un’offerta diffusa, plurale e accessibile sull’intero territorio regionale. In questo ambito la Regione mira a sostenere il dibattito culturale e civile, valorizzare storia, tradizioni e patrimonio immateriale, sviluppare nuovi pubblici e forme di partecipazione anche digitali, promuovere pluralismo e creatività contemporanea, rafforzare il ruolo dell’associazionismo e del terzo settore, ridurre i divari territoriali (con

attenzione ad aree interne e piccoli comuni), valorizzare l'arte pubblica come modalità di fruizione nello spazio collettivo e accrescere la proiezione internazionale della cultura regionale, integrando la promozione culturale con le altre politiche culturali previste dalla legge.

**C.4.2. – Interventi di promozione culturale sul territorio regionale.** La Regione può realizzare iniziative direttamente oppure sostenere progetti proposti da soggetti terzi che contribuiscono a un'offerta qualificata e accessibile. Incentiva in particolare manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, iniziative di rilevanza regionale o sovralocale capaci di ampliare e formare i pubblici, azioni di sistema per rafforzare reti, partenariati e modelli organizzativi e per innovare i servizi culturali, oltre a progetti legati a centenari, anniversari e ricorrenze di speciale valore storico, culturale e sociale per le comunità.

**C.4.3. – Interventi di promozione culturale all'estero.** La Regione promuove la diffusione della cultura dell'Emilia-Romagna a livello internazionale, valorizzando patrimonio e produzioni artistiche e creative e favorendone la presenza nei contesti culturali e professionali esteri. Sostiene progetti e iniziative di presentazione e promozione all'estero, la partecipazione di istituzioni e operatori regionali a festival, rassegne e programmi di scambio internazionali, attività di cooperazione culturale e dialogo interculturale (anche con enti locali, organismi internazionali, terzo settore e associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo) e azioni che accrescano la conoscenza del patrimonio regionale nei diversi Paesi. In parallelo favorisce reti stabili con soggetti culturali esteri per sostenere mobilità di artisti e opere e progettualità condivise.

## C.5 – Carnevali storici

**C.5.1. – Finalità.** La Regione riconosce i carnevali storici come espressioni rilevanti dell'identità culturale, delle tradizioni e del patrimonio immateriale delle comunità dell'Emilia-Romagna e ne promuove la valorizzazione. Sostiene la collaborazione con enti locali e terzo settore per garantirne continuità e qualificazione, favorendo la trasmissione dei saperi tra generazioni, la partecipazione delle comunità e la funzione culturale, aggregativa, inclusiva e di promozione turistica. Ai fini della legge, per "carnevale storico" si intende una manifestazione svolta in regione con significativo valore storico-culturale e con una programmazione continuativa di lungo periodo.

**C.5.2. – Interventi a sostegno dei carnevali storici.** La Regione sostiene, in particolare attraverso contributi, la realizzazione e lo sviluppo dei carnevali storici riconosciuti, valorizzandone il ruolo culturale e sociale e la capacità di promuovere i territori. Gli

interventi mirano a rafforzare continuità e qualità delle manifestazioni, stimolare innovazione nel rispetto degli elementi tradizionali, integrare i carnevali con attività di ricerca, documentazione e divulgazione del patrimonio immateriale, aumentare radicamento e partecipazione delle comunità e migliorare sostenibilità organizzativa, ambientale ed economica. È inoltre favorito il coordinamento tra carnevali per lo scambio di pratiche e la promozione condivisa di calendari e iniziative.

**C.5.3. – Albo regionale dei carnevali storici.** È istituito l'Albo regionale dei carnevali storici dell'Emilia-Romagna, nel quale possono essere iscritti i carnevali che rispettano i requisiti previsti dalla legge. L'iscrizione attesta il riconoscimento della manifestazione come carnevale storico di particolare valore culturale e identitario e consente di utilizzare la denominazione ufficiale di "Carnevale storico dell'Emilia-Romagna". La Regione garantisce pubblicità e aggiornamento periodico dell'Albo, includendo anche il calendario delle manifestazioni iscritte; le modalità di gestione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione sono definite dalla Giunta regionale.

## C.6 – Qualificazione dell'educazione allo spettacolo e all'audiovisivo

**C.6.1. – Qualificazione dell'educazione e delle pratiche nelle istituzioni scolastiche.** La Regione promuove l'educazione ai linguaggi e alle tecniche dello spettacolo e dell'audiovisivo come parte qualificante del sistema educativo e formativo, favorendone l'integrazione con la programmazione dell'istruzione e della formazione. Sostiene l'offerta di scuole e organismi specializzati che realizzano attività di didattica e pratica musicale, teatrale, cinematografica e coreutica, incentivando progetti inclusivi realizzati con le istituzioni scolastiche e capaci di sviluppare competenze espressive e relazionali, benessere e dialogo interculturale. In parallelo favorisce la creazione di reti e partenariati a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e soggetti formativi, anche per elaborare progetti comuni e diffondere buone pratiche.

**C.6.2. – Elenchi regionali delle scuole di musica, teatro, cinema e danza.** Per individuare i soggetti in possesso di requisiti e standard minimi di qualità, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale, teatrale, cinematografica e coreutica. L'iscrizione consente di rendere trasparente l'offerta formativa qualificata sul territorio e di orientare il sostegno regionale. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e procedure per approvazione, aggiornamento e pubblicità dell'elenco.

**C.6.3. – Qualificazione dell’alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base.** La Regione promuove e sostiene l’alfabetizzazione e la pratica artistica di base nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, riconoscendoli come strumenti di crescita culturale, educativa e sociale e come leve per lo sviluppo delle competenze creative delle giovani generazioni. In particolare, incentiva progetti inclusivi di alfabetizzazione e musica d’insieme (anche con bande e cori), percorsi di pratica coreutica accessibile, attività teatrali e cinematografiche orientate a espressività e competenze relazionali, e la partecipazione dei giovani a esperienze performative in contesti regionali, nazionali e internazionali, con attenzione al dialogo interculturale.

## D. Memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna

### D.1 – Finalità e obiettivi

**D.1.1. – Finalità.** La Regione riconosce il valore della memoria delle esperienze storiche e civili del Risorgimento (inclusa la nascita del Tricolore) e degli eventi che hanno inciso sull’assetto democratico della Repubblica nel Novecento e nel XXI secolo. Tali esperienze sono considerate radici della coscienza democratica e patrimonio comune con forte valore sociale, educativo e formativo: mantenerne vivo il ricordo contribuisce alla coesione della comunità regionale e alla costruzione di una memoria collettiva e di un’identità condivisa, anche in chiave europea.

**D.1.2. – Definizioni.** Ai fini degli interventi regionali, la legge distingue tra: “memoria”, intesa come processo socio-culturale che consente di raccogliere, conservare e rievocare il passato attraverso patrimoni, attività divulgative e didattico-formative e iniziative capaci di mantenere viva la conoscenza dei grandi passaggi storici (dal Risorgimento ai conflitti mondiali, dall’antifascismo alla Resistenza e alla Liberazione, fino a deportazioni, persecuzioni, totalitarismi, stragi e terrorismo); “storia”, cioè la ricostruzione storiografica e scientifica fondata sulle fonti; e “luogo della memoria”, inteso come spazio con segni materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità come significativi per i valori civili e culturali del presente.

**D.1.3. – Obiettivi specifici.** La Regione promuove conservazione, ricerca, divulgazione, didattica e formazione per mantenere viva e aggiornare la memoria di eventi, persone, luoghi e transizioni storiche, affinché dalla conoscenza del passato si ricavano strumenti per la cittadinanza attiva e il senso civico delle generazioni presenti e future. In particolare

sostiene la valorizzazione dei percorsi che dal Risorgimento conducono alla Repubblica e ai simboli nazionali, la fruibilità del patrimonio dell'antifascismo, della Resistenza e della Liberazione, la memoria di chi si è opposto a genocidi e crimini contro l'umanità, la riflessione su deportazioni e stermini, sui conflitti mondiali, sulle stragi e sulla violenza politica, nonché sui processi di emancipazione e sui cambiamenti sociali e politici del Novecento. Contrasta il negazionismo e promuove una memoria collettiva come pratica democratica fondata su libertà, diritti umani, pace e dialogo nella società contemporanea.

## D.2 – Interventi regionali ed enti della memoria

**D.2.1. – Ambiti di azione e interventi regionali.** Gli interventi regionali sulla memoria del Risorgimento e del Novecento si concentrano su quattro linee principali: sostegno a studio e ricerca, raccolta e diffusione delle testimonianze in diversi linguaggi; promozione di iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare attenzione ai giovani e in collaborazione con scuole, università, associazionismo e familiari delle vittime; valorizzazione dei percorsi e degli itinerari legati ai luoghi della memoria, anche come risorsa culturale dei territori; conservazione, restauro e valorizzazione di materiali, documenti e luoghi della memoria dotati di patrimoni archivistici, librari o museali accessibili e caratterizzati da attività continuativa di ricerca e divulgazione. La Regione persegue finalità e obiettivi specifici di questo ambito anche attraverso la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, alla Fondazione Museo per la memoria di Ustica e all'Associazione Liberation Route Italia.

**D.2.2. – Ruolo degli istituti storici e altri soggetti.** La Regione riconosce e valorizza il contributo degli istituti storici presenti sul territorio regionale, delle associazioni e dei comitati che promuovono la conoscenza del Risorgimento e del Novecento, nonché delle istituzioni culturali regionalmente riconosciute che conservano patrimoni documentali, archivistici e museali e curano la valorizzazione scientifica e formativa dei luoghi della memoria. Riconosce inoltre il ruolo delle fondazioni e delle istituzioni che custodiscono la memoria delle vittime del terrorismo, delle associazioni partigiane e combattentistiche impegnate nella diffusione dei valori della Resistenza, della pace e della Costituzione, e delle associazioni dei perseguitati, deportati e internati. In questo quadro la Regione può partecipare, anche con altri soggetti e a livello internazionale, a cerimonie e iniziative di ricordo e sensibilizzazione, sostenere attività legate alle ricorrenze previste dalla normativa e promuovere itinerari storico-didattici della memoria inseriti in progetti nazionali o internazionali.

**D.2.3. – Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.** La Regione riconosce il ruolo di questi due Comitati come presidi fondamentali per la memoria pubblica e assicura loro un sostegno stabile attraverso un contributo annuale, determinato nei limiti delle risorse autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

**D.2.4. – Iniziative dell'Assemblea legislativa.** L'Assemblea legislativa promuove, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Risorgimento e del Novecento e dei valori civili che ne derivano, con particolare attenzione alle giovani generazioni e ai temi dei diritti umani, della pace e della cittadinanza attiva. A tal fine sostiene attività culturali e percorsi formativi (anche con università, scuole, associazioni e fondazioni, a livello europeo e internazionale) e incentiva viaggi e itinerari della memoria; l'Ufficio di Presidenza definisce ambiti, attività e programmi, mentre Giunta e Assemblea individuano forme e strumenti di coordinamento degli interventi.

## E. Disposizioni attuative

### E.1 – Strumenti di programmazione e di attuazione

**E.1.1. – Programmazione pluriennale.** La Regione definisce priorità e strategie di intervento attraverso una programmazione pluriennale, di regola triennale, attuata mediante due strumenti: un programma regionale per le attività culturali e un programma regionale per il patrimonio e la memoria dell'età contemporanea, gli istituti e i servizi culturali. I programmi stabiliscono obiettivi, priorità e linee guida, individuano ambiti di intervento, destinatari e risorse, nonché criteri e modalità di verifica dei risultati. L'Assemblea legislativa approva i programmi su proposta della Giunta, che li predispone acquisendo i contributi del Comitato scientifico e delle rappresentanze del settore; i programmi restano efficaci fino all'approvazione dei successivi.

**E.1.2. – Strumenti di attuazione.** Per realizzare gli interventi previsti dalla legge, la Regione utilizza una combinazione di strumenti: iniziative dirette (eventi, studi e ricerche, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi), partenariati e accordi con altre amministrazioni e con soggetti pubblici o privati, promozione di reti e programmi territoriali o tematici, nonché forme di partenariato previste dal codice dei contratti pubblici e modelli di amministrazione condivisa con il terzo settore. Accanto a ciò, può sostenere progetti attraverso contributi (anche in conto capitale) e procedure pubbliche

di selezione, e attivare misure specifiche per la valorizzazione e la promozione turistica tramite società in house, quando necessario.

**E.1.3. – Soggetti destinatari degli interventi.** Possono beneficiare degli interventi e dei finanziamenti previsti dalla legge gli enti locali, singoli o associati, le altre pubbliche amministrazioni, associazioni e fondazioni pubbliche o private, nonché ulteriori enti senza fini di lucro. Rientrano inoltre tra i destinatari le imprese, le cooperative e gli altri operatori del settore culturale, creativo e dello spettacolo attivi in Emilia-Romagna. La programmazione pluriennale specifica, per ciascun ambito, quali tipologie di soggetti possono accedere agli interventi e con quali modalità.

**E.1.4. – Comitato scientifico per la cultura.** Per qualificare le politiche culturali regionali, la Regione istituisce un Comitato scientifico con funzioni consultive e propositive a supporto della Giunta. Il Comitato è articolato in due commissioni tecniche, una dedicata a patrimonio e memoria dell'età contemporanea e una alle attività culturali, ed è composto da un numero limitato di esperti scelti per competenza nei settori interessati. Esprime pareri sui programmi regionali e sulle proposte normative o su altri temi che la Giunta sottopone alla sua valutazione; composizione, durata e funzionamento sono definiti dalla Giunta nel rispetto della normativa statale.

**E.1.5. – Osservatorio e sistemi informativi sulla cultura e la creatività.** La Regione sviluppa un osservatorio culturale per disporre di dati utili alla programmazione e alla valutazione delle politiche: coordina o realizza studi, indagini e monitoraggi, promuove l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione sulla cultura e sulle imprese culturali e creative, e favorisce raccolta, gestione e condivisione di dati e risorse digitali secondo standard comuni e in raccordo con reti nazionali e internazionali. I beneficiari dei finanziamenti regionali sono tenuti a fornire le informazioni necessarie; la Regione può trattare e diffondere i dati anche in forma aggregata e può avvalersi di società in house e di collaborazioni con enti partecipati per svolgere le attività.

**E.1.6. – Premio "Emilia-Romagna Cultura".** La Regione istituisce e assegna annualmente il Premio "Emilia-Romagna Cultura", di valore simbolico, a due persone (una donna e un uomo) che si siano distinte in ambito culturale e abbiano dato prestigio alla regione. Il riconoscimento è rivolto a persone in vita nate o residenti, o che vivono o lavorano in Emilia-Romagna; modalità di selezione e conferimento sono definite dalla Giunta su proposta dell'Assessore alla Cultura e la consegna avviene in una cerimonia pubblica.